



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

A tutti gli interessati

Oggetto: Nomine a tempo determinato da GaE/GPS a.s. 2025/2026 – Riscontro a reclami, chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze (Bollettino n. 3 prot. 698 del 28 agosto 2025 e Bollettino n. 4 prot. 705 del 30 agosto 2025)

Il presente riscontro, di carattere cumulativo, è fornito a seguito dei reclami già pervenuti e di quelli che potrebbero eventualmente pervenire a questo Ufficio, con l'intento di offrire chiarimenti esaustivi in relazione alla procedura di conferimento delle supplenze da GaE e GPS per l'a.s. 2025/2026.

In particolare, all'esito della pubblicazione dei bollettini di nomine a tempo determinato da GaE/GPS (Decreto prot. 698 del 28 agosto 2025 e Decreto Prot. 705 del 30 agosto 2025), è stato registrato un rilevante numero di reclami, in larga parte omogenei nei contenuti. A tal proposito, premesso che avverso il provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1. Continuità didattica e procedura informatizzata.

Le operazioni di attribuzione degli incarichi su richiesta di continuità didattica costituiscono un bollettino specifico che, ai sensi delle disposizioni ministeriali (O.M. n. 88/2024 e D.M. n. 32/2025), deve essere pubblicato con priorità rispetto alle supplenze ordinarie. L'indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l'automatica attribuzione dell'incarico sul medesimo alunno, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La partecipazione alla fase di conferma è infatti subordinata alla verifica informatica dell'effettiva nominabilità dell'aspirante. Questa verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l'aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda, secondo le regole generali previste per il conferimento degli incarichi da GPS. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. "Bollettino 0". Anche una volta che l'aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze.

2. Superamento da parte di candidati in posizione inferiore.

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati "riservisti" beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. *Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68*, hanno diritto alla riserva del posto anche i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.lgs. n. 66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. Ancora, sempre *fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68*, hanno altresì diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari, che hanno



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023): per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del DPR 3/1957.

3. Mancata assegnazione della sede o assegnazione diversa da quella attesa.

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto, la motivazione è nell'istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 30 luglio 2025. Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l'intero anno scolastico in corso ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024. Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già "superati". Il sistema informatico ripartirà infatti dall'ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all'esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall'art. 12, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 che qui si riporta per maggior evidenza: *L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.* Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all'esito della prima fase di nomina a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già "superati". Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle casistiche, non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.

Le su esposte considerazioni sono da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle fattispecie esaminate. Il presente riscontro è da intendersi inoltre come avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente nota sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

II DIRIGENTE dell'UFFICIO III

Vincenzo CUBELLI

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Cubelli

Referente: sb

numero 035284106

gps.bg@istruzione.it